



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio finanza locale

autonomielocali@certregione.fvg.it
finanzalocale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555558
fax + 39 0432 555578, 0432 555143
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Servizio finanza locale

Patto di stabilità interno per l'anno 2015. Comune di San Lorenzo Isontino. Mancato rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario di competenza mista. Applicazione delle sanzioni.

Il Direttore del Servizio finanza locale

Visto l'articolo 1, commi 519 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) recante la disciplina generale del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia in esito al Protocollo Stato-Regione sottoscritto in data 23 ottobre 2014;

Visto l'articolo 1, commi 489 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che dispone modifiche all'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) in ordine alla definizione dell'obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali per gli anni 2015-2018;

Atteso che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3^a comma e 119, 2^a comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2015)", che all'articolo 14, comma 1, definisce, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 14, comma 2, della sopra citata legge regionale che dispone, che le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità che, a decorrere dal 2013, sono stati fissati in termini di: a) miglioramento del saldo finanziario di competenza mista; b) progressiva riduzione dello stock di debito; c) contenimento della spesa di personale;

Visto in particolare il comma 2, lettera a), dell'articolo 14, della legge regionale n. 27/2014, che dispone che le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti conseguono per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 un saldo finanziario, in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito del protocollo d'intesa Stato-Regione, siglato in data 23 ottobre 2014, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche;

Visto l'articolo 14, comma 3, della citata legge regionale n. 27/2014, che definisce il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

Visto l'articolo 14, comma 16, della citata legge regionale n. 27/2014 che disciplina il sistema sanzionatorio applicabile agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2015;

Evidenziato che gli Uffici regionali hanno effettuato le verifiche di propria competenza sui modelli a rendiconto 2015 inviati dagli enti nel periodo febbraio 2016 - marzo 2017;

Vista la nota protocollo n. 2706 del 28 marzo 2017 con cui la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha dato comunicazione alla Corte dei conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - circa gli esiti dei monitoraggi e delle verifiche effettuate sui modelli a rendiconto 2015 inviati dagli enti, con particolare riguardo al mancato rispetto degli obiettivi del patto e alle criticità riscontrate in sede di verifica;

Vista la deliberazione n. FVG/18/2018/PRSE del 15 marzo 2018 con cui la Corte dei conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia ha riscontrato per il Comune di San Lorenzo Isontino il mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2015, nonché l'inattendibilità dei dati relativi al contenimento della spesa per il personale;

Evidenziato che il mancato rispetto del patto di stabilità dell'esercizio 2015 è dovuto al fatto che il Comune di San Lorenzo Isontino ha inserito nel Modello "3B Saldo finanziario in termini di competenza mista - Dati di consuntivo 2015" una previsione definitiva di spesa del Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) pari a "zero", contrariamente all'importo di euro 31.002,25 riportato per la medesima voce nel conto di bilancio 2015 e confermato dall'Organo di revisione al paragrafo 1.2 del "questionario" relativo al rendiconto 2015;

Osservato che la corretta considerazione dell'importo di euro 31.002 anziché euro "zero" porta ad una riduzione del saldo finanziario al di sotto dell'obiettivo programmatico con il conseguente mancato raggiungimento dell'obiettivo assegnato in termini di saldo finanziario di competenza mista per l'anno 2015 per un importo di euro 27.768;

Considerato che il mancato rispetto del patto di stabilità comporta l'applicazione di alcune sanzioni;

Richiamato, in particolare, l'articolo 14, comma 16, della legge regionale n. 27/2014, che dispone che in caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità, come definiti dal comma 2, lettere a), b) e c), della medesima legge regionale, gli enti nell'esercizio successivo:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 12, della legge regionale 17/2008;

Visto l'articolo 14, comma 17, della legge regionale n. 27/2014, che prevede che nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi del comma 5, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno

successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale;

Visto l'articolo 9, comma 21, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 che dispone che per gli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista nell'anno 2014 o nell'anno 2015, la sanzione prevista dal comma 11, dell'articolo 20, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, è applicata nell'anno successivo a quello nel quale gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo medesimo;

Visto il comma 39, dell'articolo 1, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 che prevede che agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, la sanzione di cui all' articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra l'obiettivo assegnato dalla Regione nel 2015 in termini di saldo finanziario di competenza mista e il saldo effettivamente conseguito nel medesimo anno;

Visto il successivo comma 40, che dispone che la sanzione di cui trattasi è ridotta altresì di un importo pari alle spese per l'edilizia scolastica sostenute nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di contribuzione per la stessa finalità nel medesimo anno, ovvero di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

Visto il comma 41, dell'articolo 1, della legge regionale n. 16/2016 che prevede, ai fini di quanto previsto al comma 40 che gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, comunicano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica;

Vista la nota protocollo n. 6500/P del 18 aprile 2018 con cui il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha comunicato al Comune di San Lorenzo Isontino, a seguito di quanto rilevato dalla Corte dei conti con deliberazione n. 18 del 15 marzo 2018 le sanzioni cui sarà sottoposto nell'esercizio 2019, ovvero:

- a) Riduzione dei trasferimenti spettanti;
- b) Impossibilità di procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
- c) Divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 12, della legge regionale 17/2008;

Evidenziato che con la nota sopra citata il Servizio Finanza locale ha chiesto, inoltre, all'Ente, di comunicare l'ammontare di eventuali spese per l'edilizia scolastica sostenute nell'anno 2015;

Evidenziato che l'ammontare della sanzione relativa alla riduzione dei trasferimenti, applicata nella misura del 30 per cento della differenza tra l'obiettivo assegnato dalla Regione nel 2015 in termini di saldo finanziario di competenza mista e il saldo effettivamente conseguito nel medesimo anno, (euro -27.768), così come previsto dal comma 39, dell'articolo 1, della legge regionale n. 16/2016, è pari ad euro 8.330,40;

Vista la nota protocollo n. 2356 del 30 aprile 2018 con cui il Comune di San Lorenzo Isontino ha comunicato di aver sostenuto nel corso dell'anno 2015 spese per edilizia scolastica per un importo totale di euro 6.955,22;

Vista la nota n. 8063 del 4 maggio 2018 con cui il Servizio finanza locale ha chiesto ulteriori informazioni e precisazioni relativamente alle spese di edilizia scolastica sostenute dal Comune nel 2015;

Verificato che non sussistono i presupposti per l'esonero e/o la riduzione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16, in quanto gli interventi presentati dall'Ente non si riferiscono a spese di investimento per l'edilizia scolastica collegate direttamente agli edifici ed impianti delle scuole ovvero non si configurano come interventi che si collocano all'interno di una più ampia razionalizzazione/completamento di sistemazione ed adeguamento delle strutture medesime;

Evidenziato, pertanto, che l'ammontare della sanzione relativa alla riduzione dei trasferimenti si conferma nell'ammontare di euro 8.330,40;

Ritenuto di disporre con successivo atto, il recupero della sanzione di euro 8.330,40 attraverso la riduzione dei trasferimenti spettanti al Comune di San Lorenzo Isontino per l'anno 2019;

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra esposto e di trasmettere il presente decreto al Comune di San Lorenzo Isontino per gli adempimenti dovuti;

Visto l'articolo 17, comma 3 e l'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

1. Di prendere atto delle determinazioni della Corte dei conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla deliberazione n. FVG/18/2018/PRSE del 15 marzo 2018, nei confronti del Comune di San Lorenzo Isontino.
2. Di prendere atto che il Comune di San Lorenzo Isontino, a seguito del controllo effettuato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 non avendo raggiunto l'obiettivo assegnato in termini di saldo finanziario di competenza mista.
3. Di prendere atto che il Comune di San Lorenzo Isontino sarà soggetto, nell'esercizio 2019, per le motivazioni in premessa espresse, alle seguenti sanzioni:
 - a) Riduzione dei trasferimenti spettanti per l'importo di euro 8.330,40. Tale sanzione sarà applicata d'ufficio dal Servizio finanza locale, con successivo atto, mediante recupero sui trasferimenti regionali spettanti al Comune per l'anno 2019.
 - b) Impossibilità di procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie.
 - c) Divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 12, della legge regionale 17/2008.
4. Di trasmettere copia del presente decreto al Comune di San Lorenzo Isontino.

Il Direttore del Servizio
dott. Salvatore Campo
(firmato digitalmente)